

di inviare copia conforme del presente atto alla Segreteria della Giunta regionale;

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO 2 dicembre 2010, n. 282

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 2,992 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Andria (BT) in località "Coppa Tre Miglia", ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003. Società: ANDRIA ENERGIA S.r.l. con sede legale in San Giovanni Teatino (CH), via Aterno, n. 108 - P. IVA e C.F. 02304920693.

Il giorno 2 dicembre 2010, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel

procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

- la Società Sun Energy S.p.A. ora Andria Energia S.r.l., avente sede legale in San Giovanni Teatino (CH), Via Aterno n. 108, P. IVA e C.F. 02304920693, con nota prot. n. 46/8964 del 13.08.2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale di 2,992 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Andria (BT) - località "Coppa Tre Miglia";
- con atto di cessione di ramo d'azienda del 04.01.2010 - giusto atto notarile registrato a Pescara in data 13.01.2010 al n. 401/1T / Repertorio n. 29542 / Raccolta n. 10870 - le attività, i diritti, le servitù nonché gli oneri dell'impianto fotovoltaico in oggetto venivano trasferiti dalla Società SUN ENERGY S.p.A. alla Società Andria Energia S.r.l.;
- l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 2,992 MW da realizzarsi nel Comune di Andria (BT), non è soggetto a verifica ambientale in quanto inferiore a 10 MW, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO_46 del 19.10.2009 - n. 0011148 inoltrava richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;
- la Società Andria Energia S.r.l. con nota del 27.01.2010 (Prot. AOO_46 del 27.01.2010 n. 1200) depositava presso gli Uffici della Regione

Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO_159 del 02.03.2010 n. 0003367 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- la Società Andria Energia S.r.l., come dalla stessa dichiarato, in data 30.03.2010 (Prot. AOO_159 del 09.04.2010 n. 5468) trasmetteva agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi copia del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 5332 del 08.04.2010 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 25 maggio 2010;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Comune di Andria - Settore Ambiente, Mobilità e Servizi - Servizio Ambiente e Verde Pubblico - con nota prot. n. 43615 del 24.05.2010 esprime, per quanto di competenza, parere favorevole nel rispetto di tutte le leggi e normative vigenti.
- Comune di Andria - Settore di Pianificazione del Territorio - Servizio Edilizia Privata - nota del 21.05.2010 - esprime parere favorevole nel merito edilizio, a condizione che venga eliminato il locale guardiana e vengano esattamente indicate le altezze della cabina di connessione/consegna e delle tre cabine di conversione trasformazione MT/bt.
- Comune di Andria - Settore di Pianificazione del Territorio - Servizio Urbanistica - nota del 21.05.2010 - esprime:

Con riferimento all'aspetto Urbanistico: Parere favorevole.

Con riferimento all'aspetto Paesaggistico:

Rilevato che:

- che l'intervento non è interessato da ambiti territoriali estesi;
- che l'area di intervento è interessata da un asta del reticolo fluviale e da una piana alluvionale richiede approfondimenti in ordine al suddetto regime vincolistico con esplicita menzione alla eventuale necessità di autorizzazione paesaggistica.

In relazione al suddetto punto e con riferimento alla documentazione integrativa trasmessa dalla Società istante in data 28.05.2010, il Comune di Andria - Settore Pianificazione del Territorio Servizio Edilizia Privata - con nota prot. n. 55335 del 23.06.2010, trasmette i pareri urbanistico ed edilizio, integrativi a quelli espressi in sede di Conferenza di Servizi.

1) Comune di Andria - Settore Pianificazione del Territorio - Verifica Tecnica del Servizio Urbanistica - nota del 23.06.2010 - comunica che l'istante ha prodotto gli approfondimenti richiesti con il parere del 21.05.2010 reso in Conferenza di Servizi del 25.05.2010 attraverso i quali ha chiarito che l'intervento non è soggetto ad Autorizzazione paesaggistica.

Il Comune di Andria ritiene condivisibili le conclusioni dello studio prodotto.

2) Comune di Andria - Settore Pianificazione del Territorio - Verifica Tecnica del Servizio Edilizia Privata - nota del 22.06.2010 - comunica, per quanto di competenza - vista la documentazione integrativa - che si ritengono ottemperate le condizioni poste col parere già espresso in data 21.05.2010.

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^a Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio - nota prot. n. 22800 del 27.04.2010 - rilascia nulla osta dell'A.M., per gli aspetti demaniali di competenza, alla realizzazione dell'intervento in oggetto.
- ENAC - nota prot. n. 44638 del 13.05.2010 - rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera, considerato che:
 - l'impianto fotovoltaico in oggetto data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;
 - con riferimento a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, l'opera in oggetto

rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC;

- l'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni;
- non risultano pertanto implicazioni al riguardo.

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - TARANTO - con nota prot. n. 020805/UI-DEM/2010 del 26.04.2010 e confermando nota prot. 013027/UI-DEM/2010 del 15.03.2010 rappresenta che - per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare - non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse in oggetto, da ubicare nel territorio del Comune di Andria (BT), in località "Coppa Tre Miglia".

Rammenta, altresì, - se e per quanto applicabile - la normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli, connessa alla segnalazione ottico-luminosa delle strutture a sviluppo sia verticale che orizzontale, a tutela del volo a bassa quota.

- Comando Militare Esercito "Puglia" con nota prot. n. 10588 del 08.06.2010:

Visto il parere tecnico del 15° Reparto Infrastrutture scaturito dall'esame della documentazione prodotta, ai sensi delle disposizioni:

- T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici (approvato con R.D. 11.12.1933 n° 1775);
- Legge 24.12.1976 n. 898 sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti (pubblicata sulla G.U. 11.01.1977 n°8).

Tenuto conto che l'opera implica dei lavori di scavo in zona ove non è stata oggetto di bonifica sistematica da ordigni residuati bellici, concede il nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione (unitamente ai fini della gestione delle misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D. Lgs. 81/08), comunicando al Comando in oggetto l'avvenuta effettuazione degli stessi.

- Ministero della Difesa - Direzione Generale dei Lavori e del Demanio - nota prot. n. M_D/GGEN/02/414522/262/A64-1-2010/2010

del 18.06.2010 - rilascia nulla all'installazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto a condizione che alla società sia fatto obbligo di attenersi alle direttive (allegate al foglio n. 146394/4422 del 09.08.2000 di Stamadifesa) riguardanti la segnalazione delle opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, sia in fase di realizzazione, che per tutto il tempo di durata dell'attività, sino allo smantellamento della struttura.

Tenuto conto, che la zona interessata ai lavori, non risulta essere stata bonificata da ordigni bellici, il nulla osta è condizionato dall'effettuazione dei necessari interventi di bonifica dell'area in questione da parte della ditta appaltatrice dei lavori in oggetto. A tale riguardo, la Società dovrà assumere contatti con il competente 10° Reparto Infrastrutture - Ufficio BCM di Napoli.

Inoltre, richiama l'attenzione sull'obbligo nel quale incorre il proprietario dell'opera oltre a quello di dotare con immediatezza l'impianto della prescritta segnalazione, di comunicare formalmente, 30 gg. prima dell'inizio dei lavori, con lettera raccomandata, al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) Aeroporto Pratica di Mare 00040 Pomezia (Roma) le caratteristiche ed i dati tecnici dell'opera, necessari per la rappresentazione sulle carte aeronautiche.

Ulteriore obbligo per il proprietario dell'opera è costituito dall'immediata comunicazione delle avarie agli impianti di segnalazione, da inoltrare al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.)

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta, Andria, Trani e Foggia - nota prot. n. 2698 del 08.04.2010 - comunica che l'intervento in oggetto non ricade in area sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - nota prot. n. 4023 del 12.03.2010 - non ravvisa motivi ostativi all'esecuzione delle opere in progetto:
 - Considerato che l'area interessata dai lavori in progetto non è sottoposta a vincolo;
 - Considerato che dalla relazione archeologica allegata al progetto non risulta la presenza di emergenze archeologiche.

Fa presente, ad ogni modo, che, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 42/2004, qualora durante i lavori di scavo dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, il soggetto responsabile dell'esecuzione di tali lavori è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione alla Soprintendenza in oggetto per i provvedimenti di sua competenza.

Inoltre, chiede di conoscere, con congruo anticipo, la data di inizio dei lavori per effettuare gli opportuni controlli in corso d'opera.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed energetiche - Divisione IV - Sezione U.N.M.I.G. di Napoli - nota prot. n. 2653 del 19.05.2010 avente in allegato nota prot. n. 1795 del 07.04.2010 - comunica che, dall'esame delle planimetrie e dagli accertamenti effettuati, è risultato che la linea elettrica in oggetto attualmente non interessa zone vincolate da titoli minerari. Pertanto, per quanto di propria competenza, nulla osta alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto di cui trattasi, alla condizione che la Società Andria Energia S.r.l. si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso elettrodotto, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti (perforazione di pozzi, esercizio di impianti fissi di raccolta e trattamento di idrocarburi, ecc), affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 sulle "Norme di Polizia delle miniere e delle cave".
- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata - nota prot. n. 7365 del 21.05.2010 - rilascia, ai sensi dell'art. 113 del R.D. n. 1775 dell'11.12.1933, il nulla osta provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società proponente in data 20.05.2010 e registrato a Brindisi senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775/1933, dal D.P.R. n. 156 del 29.03.1973 e dal D. Lgs. 01.08.2003 n. 259.

- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bari - Ufficio Prevenzione - con nota prot. n. 11259 del 22.04.2010, e confermando nota prot. n. 8025 del 19.03.2010, fa conoscere che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica non rientrano fra le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive - nota prot. n. 4377 del 19.05.2010 - esprime, ai soli fini minerari (T.U. 11.12.1933 n. 1775), limitatamente alla realizzazione del tracciato/linea elettrica in progetto, nulla osta di massima, alle seguenti condizioni:
 - Nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette alla tutela dell'Ente di cui alla nota in esame e/o di intervento ricadente all'interno di aree di cava in esercizio e/o dismesse, la Società, dovrà, comunque inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del T.U. 1775/33, art. 120.
 - In fase di realizzazione dell'opera, la società è tenuta, comunque, al rispetto dei limiti di sicurezza, da eventuali aree di cave in esercizio e/o dismesse, non inferiore a mt. 20 (metri venti) come previsto dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 sulle "Norme di Polizia delle miniere e delle cave".
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento STP BA/FG - nota prot. n. 47786 del 21.05.2010 - esprime il proprio parere in ordine alla fattibilità dell'intervento proposto.
Comunica, ad ogni buon fine, che il prescritto parere dell'Ufficio *de quo*, ai sensi degli Artt. 83 e 93 del D.P.R. n. 380/01 nonché della L.R. n. 13/2001 Art. 27, riguarderà il progetto esecutivo strutturale secondo le norme di cui al D.M. 14/01/2008 e relativa circolare in data 05.08.2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Bari - nota prot. n. 9389 del 13.05.2010 - comunica che i lavori inerenti la realizzazione dell'impianto da fonte solare, di cui all'oggetto, interessano terreni non sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 3267/'23.
Stante quanto sopra esposto, rappresenta che l'in-

tervento in oggetto non necessita di alcun parere da parte del Servizio Foreste.

Fa presente, ad ogni modo, che l'eventuale taglio di piante forestali di origine naturale, isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi e coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine e, pertanto, non classificabili come "bosco", necessita comunque di preventiva autorizzazione rilasciata dal Servizio Foreste, così come previsto dal Regolamento Regionale n. 10 del 30.06.2009 "Tagli boschivi".

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la qualità urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri (URE)/Contenzioso LL.PP. - nota prot. n. 47201 del 20.05.2010 - non esprime parere giacché manca l'intero progetto espropriativo relativo alle opere di connessione (piano particellare di esproprio su base catastale ed elenco descrittivo degli immobili da espropriare e/o da asservire).
In riferimento alla suddetta nota, la Società Andria Energia S.r.l. - in sede di Conferenza di Servizi - dichiara su modulo-parere di non voler procedere a procedimento di esproprio in quanto aveva acquisito le servitù bonarie necessarie per la realizzazione delle opere di connessione.
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale Agricoltura - nota prot. n. 46477 del 24.05.2010 - fa presente che la proposta progettuale di che trattasi non rientra nella sfera di propria competenza.
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica - nota prot. n. 2163 del 08.06.2010 - comunica che non ha nel merito alcun parere di competenza da esprimere per l'area interessata dall'installazione dei pannelli fotovoltaici, altresì per il cavidotto interrato sulla strada esistente.
- Snam Rete Gas - Distretto Sud Orientale - nota prot. n. 256 del 13.04.2010 - comunica, sulla base della documentazione prodotta, che i lavori descritti non interferiscono in alcun modo con impianti di proprietà.
- ANAS SpA - Compartimento della Viabilità per la Puglia - nota prot. n. 16283 del 03.05.2010 - rappresenta che la realizzazione dell'impianto in oggetto non comporta alcun attraversamento né

longitudinale né trasversale di Strade Statali di competenza ANAS.

Pertanto, ai sensi del D. Lgs. 285/92, comunica che non rilascerà alcuna concessione in merito.

- Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia - U.O.T. Minervino Murge - nota prot. n. 1857 del 22.04.2010 - rilascia, considerato che l'area interessata dall'impianto non ricade in alcun Comprensorio irriguo dell'Ente, nulla osta alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto fotovoltaico in oggetto.
- Acquedotto Pugliese - Unità Territoriale di Trani - nota prot. n. 53844 del 27.04.2010 - comunica che dall'analisi degli elaborati grafici del progetto *de quo* non è risultata alcuna interferenza con opere gestite da AQP. Pertanto, nulla osta alla sua realizzazione.
- Autorità di Bacino della Puglia - nota prot. n. 6480 del 24.05.2010 - fa presente, per quanto di propria competenza, che le opere previste nel progetto di che trattasi non ricadono in aree sulle quali gravano vincoli.
- ASL BT ANDRIA - nota del 25.05.2010 rilasciata su modulo-parere - esprime parere favorevole.
- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di BAT - con nota prot. n. 38361 del 05.08.2010 - esaminata la documentazione integrativa depositata in data 10.06.2010 - atteso che la proposta progettuale non contravviene alle previsioni normative - esprime, per quanto di competenza, nulla osta alla realizzazione dell'impianto in oggetto.

La Società è tenuta a comunicare all'Ente in questione, con preavviso di almeno 10 gg. lavorativi, l'eventuale data di inizio dei lavori ed il relativo cronoprogramma.

- Agenzia del Demanio - Filiale Puglia e Basilicata - con nota prot. n. 2010/15893 del 26.05.2010 comunica che non è interessata alle procedure autorizzative in quanto non risultano essere interessate p.lle intestate a "Demanio dello Stato".
- Enel Distribuzione S.p.A. - prot. n. 0318631 del 20.05.2009 - trasmette la STMG alla Società proponente che prevede l'allacciamento dell'impianto alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa alla linea MT SAN SALVATORE DP6013202 alimentata dalla CP

Andria, da ubicarsi nelle immediate vicinanze della linea stessa tra i nodi 4-31720 e 3-31720.

Tale soluzione prevede:

- Connessione in entra-esci dalla linea MT SAN SALVATORE mediante costruzione di un tratto di linea in cavo sotterraneo AL185mmq;
- Costruzione di una cabina di consegna.

Tale Soluzione di connessione viene accettata incondizionatamente dalla Società in data 10.06.2009.

La Società - a seguito di Tavolo tecnico tenutosi con Enel Distribuzione S.p.A. - a fronte di difficoltà a realizzare la connessione dell'impianto fotovoltaico con cavo interrato, presenta un piano tecnico che prevede elettrodotto in cavo aereo a tensione di 20 kV, ottenendo da ENEL Distribuzione S.p.A. in data 22.04.2010 la validazione della soluzione prospettata, con le seguenti prescrizioni:

- sdoppiamento linea aerea esistente in corrispondenza del punto di presa con installazione di due sostegni capolinea.
- Provincia di Barletta-Andria-Trani - Settore 14° Ambiente e Rifiuti - nota Prot. n. 6528/12.1 del 16.04.2010 - comunica di "*poter esprimere parere solo in esito a formale attivazione, da parte del proponente, della procedura di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale*".

In riferimento al suddetto parere, si rappresenta quanto segue:

PREMESSO che:

- la Società Andria Energia S.r.l. con nota del 28.04.2010 trasmetteva alla Provincia di Barletta-Andria-Trani - Settore 14° Ambiente e Rifiuti - osservazioni in ordine alla nota di cui in oggetto (Prot. n. 6528/12.1 del 16.04.2010), circa il non assoggettamento del progetto in argomento alla procedura di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale;

VISTO:

- l'art. 5, comma 1, "*Disposizioni in materia di verifiche ambientali*" della L.R. 31/2008" che così testualmente recita:
"La lettera B.2.g/5.bis) dell'elenco B.2 dell'allegato B della L.R. 12.04.2001 n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), come

aggiunta dall'art. 10, comma 1, lettera c), della L.R. 03.08.2007, n. 25, è sostituita dalla seguente:

“B.2.G/5-bis) impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, diversi da quelli di cui alle lettere B.2.g, B.2.g/3 e B.2.g/4, con potenza elettrica nominale uguale o superiore a 10 MWe”;

VISTA:

- la nota prot. n. 9491 del 18.06.2010 con la quale Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - trasmetteva verbale della Conferenza di Servizi del 25.05.2010 in cui si precisava quanto segue: *“Il RUP, preso atto della dichiarazione della Società inerente l'assoggettabilità a VIA ai sensi del D. Lgs. 152/06 All. IV alla parte II punto 2 lett. c) fa presente che si ribadisce quanto detto nella premessa del presente verbale e precisamente: in applicazione dell'art. 6 comma 9 del suddetto D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., le Regioni possono determinare le specifiche categorie progettuali (fra cui rientrano anche gli impianti di produzione di energia con tecnologia fotovoltaico) o in particolari situazioni ambientali e territoriali, criteri o condizioni di esclusione della verifica di assoggettabilità.*

Pertanto, da tale norma scaturisce l'art. 5 della L.R. 31/08”.

La Provincia BAT, quindi, è invitata ad esprimere il proprio parere di competenza sul progetto presentato dalla Società e discusso in Conferenza di Servizi entro i tempi dettati dalla L. 241/90”.

VISTA:

- la nota della Provincia di Barletta-Andria-Trani - Settore XI Ambiente, Energia, Aree Protette e Difesa del Suolo (Prot. n. 16628 del 18.08.2010) - con la quale si ribadiva quanto già rappresentato con nota n. 6528 del 16.04.2010, ovvero che *“per gli impianti industriali non termici per la produzione di energia, con potenza complessiva superiore a 1 MWe, inquadrati nell'allegato IV, alla parte II, del D.lgs. n. 152/2006, occorre formulare, su istanza di parte, apposita domanda di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA”.*

VISTO, altresì, che:

- con medesima nota la Provincia di Barletta-Andria-Trani - trascendendo il caso specifico - richiedeva, ai fini di un'omogenea applicazione delle norme vigenti, *“atteso che potrebbero venire all'attenzione di questa Provincia analoghe proposizioni progettuali, ricomprese negli allegati 2 - B, della L.R. 11/2001 s.m.i. -* precisazioni in ordine al modello procedimentale da applicare relativo all'assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO che:

- la Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - aveva già trasmesso - con nota prot. AOO_159 del 05.08.2010/0012219 - a tutte le Province interessate - ivi compresa la Provincia di Barletta-Andria-Trani - precisazioni in ordine alla verifica di assoggettabilità a VIA degli impianti fotovoltaici nell'ambito della procedura di Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 387/2003.

VISTO, altresì:

- l'art. 1, comma 1, della L.R. del 18.10.2010 n. 13;
- l'art. 1, comma 2, della L.R. del 18.10.2010 n. 13;

il progetto in argomento, della potenza elettrica inferiore a 10 MWe, alla luce di quanto sopra riportato, non risulta essere sottoposto alla procedura di assoggettabilità a VIA.

Rilevato che:

- l'Amministratore Unico della Società Andria Energia S.r.l. ha trasmesso con nota del 23.11.2010 (Prot. AOO_159 del 23.11.2010 n. 16508) copia del contratto di affitto di fondo rustico - registrato a Barletta il 17.09.2010 al n. 5830 - con relativi atti di costituzione di servitù di elettrodotto in conduttori aerei e linea connessa MT inerente la disponibilità delle aree interessate dall'impianto fotovoltaico;
- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che *“si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia*

espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 14617 del 12 ottobre 2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 2,992 MW, ubicato nel Comune di Andria (BT) - località "Coppa Tre Miglia"; e delle seguenti opere connesse:
 - Connessione in entra-escei dalla linea MT SAN SALVATORE mediante costruzione di un elettrodotto in cavo aereo a tensione di 20 kV, con le seguenti prescrizioni:
- Sdoppiamento linea aerea esistente in corrispondenza del punto di presa con installazione di due sostegni capolinea;
- Costruzione di una cabina di consegna;
- Connessione della cabina di consegna al primo palo della linea MT da realizzare mediante un cavo interrato di lunghezza pari a 181 metri.
- in data 23 novembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società Andria Energia S.r.l. l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 26 novembre 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12165 e della Convenzione al repertorio

n. 12166;

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 282 del 2 dicembre 2010 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 2,992 MW, come innanzi descritto, ed ubicato nel Comune di Andria (BT) - località "Coppa Tre Miglia".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Andria Energia S.r.l. con sede legale in San Giovanni Teatino (CH), via Aterno n. 108, P. IVA e C.F. 02304920693 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 2,992 MW, ubicato nel Comune di Andria (BT) - località "Coppa Tre Miglia";
e delle seguenti opere connesse:
- Connessione in entra-escei dalla linea MT SAN SALVATORE mediante costruzione di un elettrodotto in cavo aereo a tensione di 20 kV, con le seguenti prescrizioni:
 - Sdoppiamento linea aerea esistente in corrispondenza del punto di presa con installazione di due sostegni capolinea;
- Costruzione di una cabina di consegna;
- Connessione della cabina di consegna al primo palo della linea MT da realizzare mediante un cavo interrato di lunghezza pari a 181 metri.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce

titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società ANDRIA ENERGIA S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "*Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati*".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- ✓ durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12

del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monito-

raggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Andria (BT).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 19 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO 2 dicembre 2010, n. 283

Variante all' "Autorizzazione Unica per la variante alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile della potenza totale di 39 MWe (77 MWt) costituito da motori endotermici alimentato ad oli vegetali con relativo ciclo combinato a turbina, da realizzarsi nel Comune di Molfetta contrada Ciardone, ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Powerflor S.r.l., con sede legale in Molfetta (BA)." Autorizzata con D.D. n. 1379 del 29.9.2006 e D.D. di Variante n. 192 del 21.2.2008.

Il giorno 2 dicembre 2010, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;